



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo



Agenzia Nazionale
per l'amministrazione
e la destinazione
dei beni sequestrati
e confiscati
alla criminalità
organizzata

**Convenzione tra
il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
e
l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata
ai fini
della valutazione di interesse culturale e della stima del valore economico di beni immobili e
mobili destinati alla vendita, ai sensi dell'articolo 52, comma 9, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159**

premesse che

l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (d'ora in avanti, "Agenzia nazionale") è stata istituita con decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50;

il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" (d'ora in avanti, "Codice antimafia"), ha abrogato, con l'articolo 120, il citato decreto legge n. 4/2010, introducendo le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, 112, 113, 113-bis e 114 del medesimo decreto legislativo, le quali stabiliscono che l'Agenzia nazionale svolge i compiti elencati al comma 2, lettere a), b) c), d) ed f) del predetto articolo 110, i quali riguardano, tra gli altri, l'acquisizione di ogni utile dato inerente i beni immobili e mobili oggetto di procedimenti di sequestro e confisca, la consistenza, destinazione e utilizzo dei beni stessi, la programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati nonché l'adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la loro tempestiva assegnazione e destinazione;

l'articolo 52, comma 9, del Codice antimafia stabilisce che, relativamente ai beni confiscati "appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali", rendendosi pertanto necessario procedere in primo luogo alla verifica della sussistenza dell'interesse culturale di tali beni e, in secondo, all'attribuzione agli stessi del corrispondente valore economico, così da massimizzare i possibili ricavi da parte dell'erario e adottare ogni determinazione utile a realizzare risparmi sugli oneri di loro custodia, ferma restando la possibilità che i beni ritenuti di particolare interesse culturale possono essere, ai sensi dell'articolo 48, commi 3, lettera a), e 12 del Codice antimafia, se immobili, "mantenuti al patrimonio dello Stato



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo





Agenzia Nazionale
per l'amministrazione
e la destinazione
dei beni sequestrati
e confiscati
alla criminalità
organizzata

per le finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso”, e, se mobili, destinati all’impiego “in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali, ad associazioni di volontariato che operano nel sociale”;

tra i beni confiscati nella disponibilità dell’Agenzia nazionale sono ricomprese cose immobili e mobili per le quali, in pendenza della loro vendita, è necessario verificare, ogniqualvolta nelle stesse siano ravvisabili i requisiti di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (ovverosia “siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili”), la sussistenza eventuale dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui all’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo (d’ora in avanti, “Codice dei beni culturali”), secondo quanto disposto al successivo articolo 12, comma 2, preso atto, altresì, che, per le cose mobili, si rende necessario accertarne in ogni caso l’autenticità, atteso che, ai sensi dell’articolo 178, commi 1, lettera a), e 4, del Codice dei beni culturali, le opere “di pittura, scultura o grafica” e gli oggetti “di antichità o di interesse storico od archeologico” contraffatti, alterati o riprodotti, non possono, senza limiti di tempo, essere venduti nelle aste dei corpi di reato, e che, ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (recante “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale”), le cose confiscate delle quali la vendita non sia opportuna (ovvero, come nel caso in ispecie, preclusa da specifiche disposizioni di legge), devono essere distrutte, tranne che non ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 179 del Codice dei beni culturali;

nel caso in cui, nelle predette cose immobili e mobili, sia verificata positivamente la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui all’articolo 10, comma 1, del Codice dei beni culturali, è necessario valutare l’opportunità di ascrivere le cose immobili al demanio pubblico statale o degli enti territoriali, ai sensi del citato articolo 48, commi 3, lettera a), e 12, del Codice antimafia, ovvero, se mobili, di destinarle alle raccolte di musei, pinacoteche, gallerie, istituti o luoghi della cultura pubblici, previo accertamento del loro valore economico;

gli accertamenti e le valutazioni di cui sopra rendono opportuna la definizione di un accordo su scala nazionale, volto a consentire che gli adempimenti di cui sopra siano svolti nel rispetto dei principi di efficienza, economicità e tempestività cui deve essere informata l’azione amministrativa, atteso che in passato sono state già definite, per specifici ambiti territoriali, forme di efficace collaborazione tra l’Agenzia nazionale e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

 2 



ritenuto

pertanto di dover promuovere e disciplinare un rapporto di collaborazione l'Agencia nazionale e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, volto a consentire, in forma adeguata e sollecita, il riconoscimento della sussistenza dell'eventuale interesse culturale dei beni confiscati nella disponibilità dell'Agencia, della loro autenticità nonché del loro valore economico, come peraltro richiesto dalla Corte dei Conti – Sezione centrale di controllo sulle Amministrazioni dello Stato – Struttura di supporto sulla gestione dei Ministeri delle attività produttive, con note protocollo n 4362 del 13 novembre 2015 e protocollo n. 1161 del 10 marzo 2015;

tutto ciò premesso e richiamato

tra

**l'Agencia nazionale per l'amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**

e

**il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
si conviene e si stipula quanto segue:**

art.1

1. L'Agencia nazionale, trasmette al Segretario generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (d'ora in avanti, "Ministero") gli elenchi dei beni mobili e immobili, oggetto di confisca e nella disponibilità dell'Agencia stessa, nei quali appaiano sussistenti i requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, del Codice dei beni culturali, ai fini della verifica del loro eventuale interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui all'articolo 10, comma 1, del medesimo Codice. Per i soli beni immobili l'Agencia nazionale può attivare la procedura on line di cui al sito www.benitutelati.it
2. Gli elenchi di cui al comma 1, da rendere disponibili anche in formato digitale, sono corredati di ogni utile elemento identificativo e descrittivo dei beni in possesso dell'Agencia, (quali relazioni, verbali, rilievi, riproduzioni fotografiche), ivi compresa la necessaria documentazione catastale di quelli immobili e l'indicazione, per quelli mobili, del luogo di loro custodia. Gli elenchi sono corredati del nominativo del responsabile, designato dall'Agencia, al quale il Ministero può rivolgersi per ogni necessità correlata alla verifica dell'interesse culturale e agli altri adempimenti di cui alla presente convenzione.
3. Il Segretario generale del Ministero, acquisiti gli elenchi dei beni e la documentazione di cui al comma 2, anche avvalendosi delle Direzioni generali competenti, li inoltra ai Segretari regionali



del Ministero, i quali provvedono all'espletamento del procedimento inerente alla verifica d'ufficio della sussistenza dell'interesse culturale dei beni inclusi negli stessi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del Codice dei beni culturali, entro il termine di cui al successivo comma 10 del medesimo articolo, ai fini dell'adozione del provvedimento, ferme restando le competenze stabilite dal DPCM 171 del 2014. Di tali elenchi il Segretario Generale dà anche opportuna comunicazione al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale .

4. Entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento di verifica di cui al comma 3 i Segretari regionali del Ministero ne notificano gli esiti all'Agenzia nazionale. Laddove la verifica sia ad esito positivo i Segretari regionali, nell'effettuare la notifica di cui sopra - sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministero, al fine di assicurare uniformità di valutazione - determinano altresì il valore economico dei beni dichiarati d'interesse culturale, anche avvalendosi degli uffici competenti, dandone comunicazione alla Direzione generale Bilancio ed alle Direzioni di settore competenti. Laddove la verifica sia ad esito negativo la vendita dei beni non necessita dell'autorizzazione di cui all'articolo 52, comma 9, del Codice antimafia. Nel caso si accerti che i beni, consistenti in opere di pittura, scultura o grafica, ovvero aventi apparenza di oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico, siano il risultato di contraffazione, alterazione o riproduzione, i Segretari regionali ne danno comunicazione all'Agenzia nazionale, per i provvedimenti di cui all'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Analoga comunicazione si darà laddove si tratti di opere dichiarate espressamente non autentiche ai sensi dell'articolo 179 del codice dei beni culturali.
5. Il Segretario regionale, su richiesta dell'Agenzia nazionale, può individuare, entro sessanta giorni dalla conclusione del procedimento di verifica di cui al comma 3, luoghi o istituti pubblici idonei alla custodia e alla conservazione dei beni mobili.
6. All'esito della verifica positiva di cui ai commi 3 e 4 il Segretario regionale comunica all'Agenzia nazionale e al Segretario generale l'elenco dei beni che lo stesso ritiene opportuno siano mantenuti al patrimonio dello Stato, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 48, commi 3, lettera a), e 12, del Codice antimafia, al fine di realizzare un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte. Ove tale mantenimento al patrimonio dello Stato abbia luogo il Segretario generale promuove, d'intesa con l'Agenzia nazionale e con l'Agenzia del demanio, l'iscrizione dei beni immobili nel demanio pubblico statale, ai sensi dell'articolo 822 del codice civile, e ne richiede, ove necessario, l'assegnazione in uso governativo al Ministero.
7. L'Agenzia nazionale trasmette al Segretario Generale e contestualmente alla Direzione generale arte e architettura contemporanea e periferie urbane gli elenchi delle opere di architettura contemporanea, oggetto di confisca e nella disponibilità dell'Agenzia stessa, delle quali, non sussistendo i requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, del Codice dei beni culturali, sia necessario accertare l'eventuale importante carattere artistico di cui all'articolo 20 della legge 22



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo



Agenzia Nazionale
per l'amministrazione
e la destinazione
dei beni sequestrati
e confiscati
alla criminalità
organizzata

aprile 1941, n. 633, al fine della dichiarazione di cui all'articolo 16, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171.

8. Al fine di un'ordinata gestione degli elenchi di cui ai commi precedenti, l'Agenzia nazionale gestisce informaticamente gli elementi conoscitivi acquisiti.

art. 2

1. Gli oneri e le spese necessari alla movimentazione e al trasferimento dei beni mobili di cui all'articolo 1, comma 5, nel luogo di custodia e conservazione individuato Segretario regionale del Ministero sono a carico dell'Agenzia nazionale.
2. L'Agenzia nazionale, nelle more della vendita dei beni ovvero del loro mantenimento o assegnazione di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, può consentire, su richiesta della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, l'utilizzo delle opere confiscate per l'allestimento di mostre o esposizioni.

art. 3

1. La presente convenzione è efficace a decorrere dalla sua sottoscrizione ed ha durata biennale. Alla sua scadenza la stessa s'intende rinnovata tacitamente, ferma restando la possibilità di apportare, d'intesa tra le parti sottoscrittrici, le modifiche ritenute più opportune.

Roma, 13-7-2016

Per il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo
Il Segretario generale

Per l'Agenzia Nazionale per
l'amministrazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata
F. T. Prefetto Umberto Postiglione